

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CUI CONCEDERE LA
LICENZA D'USO ESCLUSIVA E COMMERCIALIZZAZIONE DI MARCHI E
DIRITTI IMMATERIALI DISTINTIVI DELLA GNAMC - GALLERIA NAZIONALE
D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
PER OGGETTI DI ARREDO E DI DESIGN ISPIRATI ALLE OPERE DI
 PINO PASCALI NELLE COLLEZIONI MUSEALI
SULLA BASE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI CUI AGLI ARTT. 8 E 134
D.LGS. N. 36/2023 e ss.mm.ii.**

La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

VISTO

- Il Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, art. 52 comma 1 e 53, comma, lett. b);
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) ed in particolare ii combinato disposto di cui agli artt. 6, 111 e 115, che, nel disciplinare la valorizzazione quale esercizio delle funzioni e delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, stabilisce che le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica possono essere gestite in forma diretta o indiretta e che a tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati, riconoscendone la finalità di solidarietà sociale;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. (cd “Codice Appalti”) ed in particolare:
 - l'art. 1, comma 3 secondo cui *“Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea”*;
 - l'art. 3, secondo cui i contratti attivi della Pubblica Amministrazione, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei *“principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”*;
 - il combinato disposto di cui agli artt. 8 e 134, che disciplina la sponsorizzazione nell'ambito dei beni culturali, e segnatamente l'art. 134, comma 4, che disciplina la sponsorizzazione nell'ambito dei beni culturali, e stabilisce che *“L'affidamento di contratti di sponsorizzazione*

di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accolto del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.”;

- La Legge 206 del 27 dicembre 2023, art. 22 recante “*Registrazione di marchi per i luoghi della cultura*”;
- il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato in G.U. 3 maggio 2024, n. 102, in particolare l'art. 24 comma 3 lett. (a) che annovera la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea tra gli istituti dotati di autonomia speciale;
- il D.M. 21 febbraio 2018, n. 113 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;
- la Legge 241/90, ed in particolare l'art. 1 comma 1-bis, secondo cui la Pubblica Amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di

diritto privato, salvo che la legge disponga altrimenti;

- l'art. 20 del D. Lgs. n.30/2005, a tutela del marchio;
- La Convenzione di Faro del 2005 che riconosce il diritto individuale e collettivo a “*trarre beneficio del patrimonio culturale ea contribuire al suo arricchimento*” (art.4) sottolineando “*la funzione dell'eredità culturale nell'arricchimento dei processi di sviluppo economico, sociale e culturale*” (art.8);
- L’Atto di indirizzo del Ministro della cultura concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2025 e per il triennio 2025 -2027, di cui al DM n. 12 del 21/01/2025, e segnatamente al Punto 3. Priorità politiche, Priorità III: Valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale, nonché promozione dello sviluppo della cultura, punto 5: *incrementare la redditività economica degli istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il prestito a titolo oneroso delle opere d’arte per mostre in Italia e all'estero, al fine di reperire risorse economiche aggiuntive per l'autofinanziamento degli istituti e luoghi della cultura*; punto 6: *rafforzare il coinvolgimento dei soggetti privati nei processi di gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale attraverso forme innovative di collaborazione pubblico-privato ed in particolare attraverso il ricorso al partenariato speciale pubblico-privato (art. 134 d.Lgs. 36/2023)*; punto 8: *incrementare i processi di valorizzazione economica attraverso le sponsorizzazioni, la concessione dei marchi (art. 22, legge 27 dicembre 2023, n. 206), il rapporto con le fondazioni bancarie e filantropiche e il coinvolgimento delle Imprese Culturali e Creative (art. 25, legge 27 dicembre 2023, n. 206)*;
- Il progetto nazionale promosso dal MiC, Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (DiVA) e denominato “*Made in Musei Italiani*”, che prevede: a) la progettazione e la realizzazione di prodotti e relativo merchandising che coniugano il patrimonio culturale di proprietà dello Stato con la creatività del design e delle artigianato artistico contemporaneo b) la creazione e lo sviluppo di una rete di distribuzione dei prodotti da realizzare anche in collaborazione con il privato mediante forme di partenariato e accordo commerciale, la cui finalità è quella di promuovere il Patrimonio culturale italiano e incrementare i ricavi economici diretti a sostenere le capacità di autofinanziamento dei luoghi della cultura afferenti al DiVA.
- Sentito l’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (IC-VEPP), quale articolazione organizzativa del DiVA e ufficio preposto allo

sviluppo, all'attuazione e al coordinamento del progetto nazionale “Made in Musei Italiani”

- lo Statuto della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Museo del 15/01/2026;

PREMESSO CHE

- La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (nel prosieguo, il “Museo”) è un istituto del Ministero della Cultura (MIC) di rilevante interesse nazionale che ha tra le proprie finalità istituzionali quelle di assicurare e aumentare la conoscenza, la tutela e valorizzazione del patrimonio ad esso affidato;
- il Museo, per il pieno soddisfacimento degli obiettivi e dei compiti ad esso assegnati e nel rispetto delle indicazioni condivise con il Consiglio di Amministrazione, intende sostenere e promuovere, tra l'altro, il processo di valorizzazione del design e dell'artigianato artistico nazionali, con particolare riguardo ad oggetti di arredo e di design;
- il Museo è titolare e proprietario pieno ed esclusivo dei propri marchi istituzionali “GNAMC” depositati per l’Italia in data 4 aprile 2025 e registrati in data 8 gennaio 2026, per le categorie merceologiche di cui all'**Allegato A** del presente Avviso, nonché proprietario e/o assegnatario di ulteriori marchi / immagini di opere d’arte, diritti patrimoniali su beni culturali, raffiguranti opere di Pino Pascali appartenenti alle collezioni del Museo, indicati anch’essi sub Allegato A al presente Avviso;
- il Museo, nell’ambito del programma di valorizzazione suddetto, intende sostenere e promuovere il processo di valorizzazione del proprio marchio GNAMC e dei beni culturali ad essa assegnati anche mediante il riscorso a linguaggi figurativi contemporanei e al design;
- a tal fine il Museo intende concedere la licenza d’uso e commercializzazione di prodotti che riproducano il marchio GNAMC e le immagini dei beni culturali di cui all’Allegato A al presente Avviso, raffiguranti opere di Pino Pascali appartenenti alle collezioni del Museo, in maniera esclusiva, a tempo determinato ed a titolo oneroso nel Territorio Nazionale ed Internazionale, ad aziende che operano nello stesso settore di competenza (cc.dd. *“Imprese culturali e creative”*, secondo la definizione dell’art. 25 della L. n. 206 del 27 dicembre 2023) o quelle che operano in settori merceologici differenti ma che realizzano linee di prodotti di alta gamma qualitativa, dal design innovativo ispirati al proprio patrimonio museale e contraddistinti da linguaggi culturali contemporanei, anche in

- funzione della loro promozione all'interno di mostre nazionali ed internazionali, realizzate direttamente dal Museo, ed in altri spazi espositivi anche esterni al Museo;
- che i già menzionati prodotti, realizzati in concessione, saranno promossi e commercializzati sia dalla azienda liceziataria tramite i propri canali di distribuzione, retail, e-commerce, reti distributive per esportatori e integrate, sia all'interno di mostre ed eventi nazionali ed internazionali, realizzati direttamente dal Museo, ovvero dal DiVA o da altri uffici del superiore Ministero, ed in altri spazi espositivi e di retail, anche digitale, esterni al Museo e gestiti da privati.

Tutto ciò premesso

RENDE NOTO CHE

il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

La ricezione delle manifestazioni di interesse a seguito del presente Avviso non comporta, pertanto, alcun obbligo o impegno da parte del Museo nei confronti dei soggetti interessati, né determina l'insorgenza di alcun diritto, titolo o interesse giuridicamente rilevante a ricevere prestazioni e/o pretendere la prosecuzione della procedura; di conseguenza è da escludere qualsiasi rilevanza precontrattuale o contrattuale del presente avviso, non essendo l'Istituto impegnato in alcun modo a rilasciare la licenza ed a stipulare il relativo contratto.

Definizioni applicabili

Ai fini del presente Avviso trovano applicazione le seguenti definizioni:

Per Diritti di titolarità del Museo si intendono le immagini delle opere d'arte ed i diritti patrimoniali sui beni culturali di titolarità del Museo.

Per Licenza si intende il contratto di licenza con il quale il Museo concede al Licensiatario in esclusiva, temporaneamente ed a titolo oneroso, la licenza esclusiva d'uso "in chiave creativa" delle immagini inerenti ai beni culturali raffiguranti opere di Pino Pascali appartenenti alle collezioni del Museo per la realizzazione dei Prodotti.

Per Licensiatario si intende il soggetto affidatario della concessione in uso temporaneo dello sfruttamento commerciale in esclusiva dell'utilizzo "in chiave creativa" delle immagini inerenti ai beni culturali raffiguranti opere di Pino Pascali appartenenti alle collezioni del

Museo, nonché delle attività di Merchandising, che presenti determinate requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dal Licenziante e dalle leggi in materia, e che sviluppi attività di design, produzione e commercializzazione di linee di prodotti di alta gamma qualitativa, oggetto della Licenza.

Per Marchi si intendono i marchi istituzionali GNAMC depositati per l'Italia in data 4 aprile 2025 e registrati in data 8 gennaio 2026 per le categorie merceologiche, come dettagliati **nell'Allegato A del presente Avviso**, di titolarità del Museo nonché qualunque ulteriore marchio e/o segno distintivo di cui il Museo è proprietario e/o assegnatario di ulteriori marchi.

Per Merchandising si intendono le attività di marketing e promozionali poste in essere dal Licenziatario volte a presentare, valorizzare e facilitare l'acquisto dei Prodotti.

Per Minimo Garantito (in conto *royalty*) si intende il corrispettivo annuo da versare al Museo anche indipendentemente dal fatturato realizzato, secondo le scadenze previste da considerarsi in conto *royalty*;

Per Prodotti si intendono gli oggetti di arredo e di design di alta gamma qualitativa realizzati dal Licenziatario utilizzando "in chiave creativa" le immagini inerenti ai beni culturali raffiguranti opere di Pino Pascali appartenenti alle collezioni del Museo oggetto della Licenza.

Per Royalty si intende la percentuale stabilita nel contratto di licenza che sarà riconosciuta al Museo sulla base del fatturato annuo realizzato dal Licenziatario, derivante dallo sfruttamento della licenza oggetto della presente manifestazione di interesse.

I soggetti interessati a formulare una proposta sono tenuti a rispettare le indicazioni di seguito riportate.

Art.1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Avviso è da intendersi finalizzato alla ricezione di proposte progettuali da parte di soggetti privati che operano nel settore degli oggetti di arredo e del design di alta gamma qualitativa o che operano anche in settori merceologici differenti ma che realizzano comunque linee di prodotti di alta gamma qualitativa ed "eccellenza" ai quali concedere la Licenza.
2. I Prodotti saranno ispirati al patrimonio museale o ad altri linguaggi culturali contemporanei e rappresentativi delle attività e della mission del Museo e realizzati in funzione della commercializzazione da parte del Licenziatario e del Museo e della promozione all'interno di mostre ed eventi nazionali ed internazionali, realizzati direttamente dal Museo, ovvero dal DiVA o da altri uffici del superiore Ministero, ed

in altri spazi espositivi e di retail, anche digitale, esterni al Museo e gestiti da privati.

3. La Licenza ha ad oggetto la realizzazione dei Prodotti e la loro commercializzazione, anche tramite il sito di e-commerce del Museo e del Licenziatario. Resta espressamente inteso che il Museo manterrà ogni più ampio diritto d'uso sulle opere di Pino Pascali appartenenti alle collezioni del Museo, le relative immagini nonché sui Marchi per tutte le finalità poste al di fuori del perimetro effettivo della licenza concessa.
4. L'ambito territoriale della Licenza è quello Nazionale e di tutti i Paesi nei quali al momento della stipula del contratto sussistono i diritti di esclusiva del Museo sulle opere di Pino Pascali appartenenti alle collezioni del Museo, le relative immagini nonché sui Marchi.
5. Le proposte pervenute e ritenute ammissibili saranno oggetto di successiva procedura negoziata nel corso della quale, in relazione al progetto proposto, le parti negoziali concorderanno le modalità di realizzazione della stessa, attraverso la stipula di un contratto di licenza.

Art.2 – Requisiti di partecipazione

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs. n.36/2023 in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
 - b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per l'esercizio delle attività relative alle classi merceologiche dichiarate;
 - c) svolgimento di un'attività economica in una delle classi merceologiche indicate nell'Allegato A e/o in una classe merceologica differente ma compatibile e che realizzano linee di prodotti di alta gamma qualitativa, dal design innovativo ispirati al patrimonio museale o ad altri linguaggi culturali contemporanei e rappresentativi delle attività del Museo.
 - d) un'adeguata capacità di penetrazione del mercato di riferimento, sia in ambito nazionale che internazionali, al fine di conseguire porzioni sempre maggiori di esso;
 - e) aziende leader del design della casa, con un forte focus su sostenibilità e

innovazione, che operino a livello nazionale e internazionale, che abbiano ricevuto riconoscimenti o premi attestanti la storia, l'alto profilo qualitativo e creativo.

2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute negli articoli 65 e 68 del D. Lgs. n.36/2023, in quanto compatibili.
3. I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli articoli 69 e 100 del D. Lgs. n.36/2023, mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, in lingua italiana.

Art. 3 – Motivi di esclusione

1. Sono esclusi dalla selezione e dalla possibilità di stipulare il relativo contratto i soggetti privi dei seguenti requisiti:
 - a) capacità a stipulare con la P.A. compresa l'assenza, in capo al soggetto proponente, di motivi di esclusione previsti, in materia di contratti pubblici, dall'art. 94 del D. Lgs. n.36/2023. Si specifica che, in relazione alla forma giuridica del proponente, non devono sussistere motivi di esclusione nei confronti del titolare, dei soci o dei membri del consiglio di amministrazione nonché nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione e controllo. L'esclusione si applica anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione dell'avviso; in tal caso, il soggetto proponente dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dall'eventuale condotta illecita che ha determinato l'applicazione della sanzione dell'esclusione;
 - b) assenza di profili di incompatibilità o di conflitto di interesse tra il Museo ed il soggetto proponente, a qualsiasi titolo, entro gli ambiti descritti dalla normativa applicabile;
2. Sono altresì escluse le proposte aventi per finalità:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
 - b) messaggi di natura discriminatoria, sessista, o comunque lesivi della dignità umana e dell'etica pubblica;
 - c) messaggi comportanti promozione o valorizzazione di comportamenti nocivi alla salute pubblica, ivi compreso il gioco d'azzardo.
3. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per l'attività svolta dal proponente o per il messaggio da esso veicolato,

siano ritenute incompatibili con la *mission* istituzionale del Museo e/o non siano ritenute coerenti con le finalità dell'iniziativa o con lo status o il valore “cultura”.

4. È tassativamente vietato l'utilizzo di tecnologie di Intelligenza Artificiale generativa di qualsiasi genere, per la realizzazione delle attività oggetto della presente manifestazione d'interesse e del derivante contratto.
5. Qualora, anche per motivi riconducibili alle condizioni sopra indicate, l'Amministrazione dovesse decidere di non dare corso alla presente procedura e, in tutto o in parte, alle attività di cui al presente Avviso, i soggetti partecipanti non avranno diritto al riconoscimento di alcuno indennizzo o risarcimento, né potranno accampare qualsivoglia pretesa nei confronti dell'Amministrazione, del Museo e/o di altri soggetti istituzionali coinvolti nella procedura a qualsivoglia titolo.

Art. 4 – Presentazione della domanda e proposta progettuale

1. I soggetti interessati dovranno presentare al Museo specifica richiesta di partecipazione, redatta in conformità all'**Allegato B - Fac-simile di domanda**, che dovrà contenere, a scopo indicativo e non esaustivo, almeno le seguenti informazioni:
 - essere redatta in lingua italiana;
 - essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o Suo delegato del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura;
 - il proprio domicilio digitale ovvero un indirizzo di posta elettronica certificata (casella PEC) ove ricevere, con validità legale, eventuali comunicazioni relative alla procedura, oltre all'intestazione, all'indirizzo e al numero di telefono;
 - brochure o relazione di presentazione aziendale in cui l'operatore economico esponga in modo compiuto:
 - a. ambito dell'attività aziendale, organizzazione e presenza sul mercato;
 - b. *know-how* esperienziale anche nel settore della gestione delle attività di produzione e commercializzazione dei prodotti relativamente alla classe merceologica per la quale ha manifestato il proprio interesse;
 - almeno una proposta progettuale contenente la descrizione delle attività e strategie di mercato che si intendono offrire rispetto alla classe merceologica prescelta; eventuali informazioni circa le iniziative di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale perseguiti; in particolare la proposta progettuale dovrà contenere: un

elaborato grafico e da una relazione dettagliata con presentazione dei prodotti (da punto di vista della tipologia, della qualità, del prezzo di vendita al pubblico proposto) nonché la descrizione dettagliata delle modalità di promozione e pubblicità della vendita dei prodotti e le modalità di gestione dei canali di vendita (sito E-commerce; social etc.). È possibile allegare più di una proposta progettuale, ferma restando l'indicazione, da parte degli operatori economici partecipanti, di quella da ritenersi preferenziale o prevalente, rispetto alle altre. È fatto divieto tassativo, agli operatori partecipanti, di presentare più proposte progettuali aventi il medesimo contenuto e/o dissimili per particolari non rilevanti; è altresì fatto divieto tassativo, agli operatori partecipanti, di presentare proposte progettuali che comportino l'utilizzo – anche solo parziale – di tecnologie di Intelligenza Artificiale c.d. “generativa” per la realizzazione delle attività economiche prospettate;

- piano economico-finanziario contenente la stima del volume d'affari previsto per la durata della licenza (compreso l'eventuale periodo di rinnovo);
- calcolo del corrispettivo, compresa l'indicazione della percentuale di royalties offerte in aumento, sulla base di quanto previsto dal successivo art.6.
- una dichiarazione sostitutiva, resa dal soggetto proponente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con allegata una copia di un documento di identità del sottoscrittore, attestante:
 - a. assenza, in capo al soggetto proponente, di motivi di esclusione previsti, in materia di contratti pubblici, dall'art. 94 del D. Lgs. n.36/2023. Segnatamente, in relazione alla forma giuridica del proponente, non devono sussistere motivi di esclusione nei confronti del titolare, dei soci o dei membri del consiglio di amministrazione nonché nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione e controllo. L'esclusione si applica anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione dell'avviso; in tal caso, il soggetto proponente dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dall'eventuale condotta illecita che ha determinato l'applicazione della sanzione dell'esclusione;
 - b. assenza di profili di incompatibilità con la *mission* istituzionale del Museo e di conflitti di interesse tra il Museo ed il soggetto proponente.;

2. La domanda viene presentata a completo ed esclusivo rischio del proponente, restando

esclusa qualsivoglia responsabilità del Museo ove, per disguidi di qualsiasi natura, la stessa non dovesse giungere entro il termine perentorio di seguito indicato.

3. La domanda dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: gan-amc@pec.cultura.gov.it recante nell'oggetto l'indicazione "manifestazione di interesse per licenza d'uso e sfruttamento commerciale ai fini della produzione di oggetti di arredo e di design a marchio GNAMC ispirati alle opere di Pino Pascali appartenenti alle collezioni museali relativamente all'avviso pubblico del **3/02/2026**".
4. La domanda completa di documentazione allegata dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore **12.00 del giorno 4/03/2026**.
5. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente la data del protocollo del Museo, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
6. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche se spediti prima del termine indicate e/o qualora pervengano in formato "non leggibile" o "non apribile", anche per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto proponente.
7. Il soggetto proponente non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo per quanto prodotto o speso per la partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso, ancorché conclusa o meno con la sottoscrizione della Licenza.
8. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere alla stipula del relativo contratto anche in presenza di una sola proposta, o di non procedere alla stipulazione di alcun contratto.
9. L'Amministrazione si riserva la possibilità di ripresentare la manifestazione di interesse anche con cadenza periodica.

Art. 5 - Pubblicità dell'Avviso

1. Al fine della presentazione delle proposte, il presente Avviso ed i relativi allegati saranno resi pubblici mediate pubblicazione, **sino al 4/03/2026**, sulla home page e nella sezione trasparenza del sito web del Museo.
2. Le proposte complete della documentazione richiesta dovranno essere inviate, entro il termine di scadenza del presente avviso, tramite PEC - Posta Elettronica Certificata a gan-amc@pec.cultura.gov.it contenente il riferimento "**manifestazione di interesse**

per licenza d'uso e sfruttamento commerciale ai fini della produzione di oggetti di arredo e di design a marchio GNAMC ispirati alle opere di Pino Pascali appartenenti alle collezioni museali relativamente all'avviso pubblico del 3/02/2026”.

Art. 6 – Corrispettivo

1. Con la sottoscrizione della Licenza, il Licenziatario si impegna:
 - a) al pagamento semestrale al Museo, in conto Royalty di un corrispettivo minimo pari a € 1.000;
 - b) Royalty sulle vendite come di seguito specificate:
 - (i) 5% (dieci percento) nei canali retail, e-commerce e regalistica aziendale in Italia;
 - (ii) 5% (sette percento) nei canali retail, e-commerce e regalistica aziendale al di fuori dell'Italia;
 - (iii) 5% (cinque percento) nel canale loyalty;
 - c) ad applicare uno sconto del 50% sul prezzo dei Prodotti acquistati direttamente dal Museo o dal MiC. La quota non è soggetta a Royalty;
 - d) ad offrire, previo accordo con il concessionario del bookshop del Museo, i Prodotti per la commercializzazione all'interno dello stesso.

Art.7 – Criteri di scelta ed esame delle Proposte

1. La disamina delle proposte pervenute avrà luogo una volta decorso il termine di pubblicazione del presente Avviso;
2. Il Museo, relativamente alle proposte pervenute, verificherà l'ammissibilità delle stesse, relativamente a:
 - a. requisiti di ammissione in relazione all'Avviso;
 - b. completezza della documentazione da allegare, ove necessario richiedendo eventuali integrazioni documentali;
 - c. compatibilità del progetto con le esigenze di valorizzazione dell'Amministrazione;
 - d. adeguatezza e congruità del corrispettivo offerto (royalties);
 - e. qualità progettuale della proposta.
3. In presenza di più proposte valide, al fine di esaminare l'ammissibilità delle stesse e di garantire una valutazione comparativa sulle diverse proposte pervenute, sarà istituita un'apposita Commissione formata da:

- Il Direttore del Museo o suo delegato;
- Il Capo Dipartimento DiVA - MiC o un suo delegato;
- Il Direttore dell'IC-VEPP - MiC
- Il Direttore Generale ADI Design Museum

Potranno eventualmente partecipare ai lavori della commissione, in una fase preliminare di valutazione delle richieste, ulteriori esperti che di volta in volta si ritenga utile interpellare. La Commissione così costituita avrà il compito di:

- esaminare l'istruttoria con la finalità di verificare la completezza della documentazione a corredo dell'istanza, richiedendo, ove necessario, eventuali chiarimenti e/o integrazioni;
- valutare le richieste pervenute.

Le valutazioni della commissione saranno espresse in centesimi, con punteggio attribuito come segue:

- Fino ad un massimo di 20 punti per l'offerta economica, relativa all'incremento delle Royalty sulle vendite, secondo il criterio: incremento della percentuale minima di Royalty stabilita (5%) sul fatturato lordo annuale previsto, c.d. "offerta al rialzo" (un punto per ogni punto percentuale in aumento).
- Fino a un massimo di 80 punti per l'offerta tecnica, organizzato come segue:
Massimo 40 punti per ogni criterio (A+ B) max 20 punti per ogni parametro qualitativo (1 +2) all'interno di ciascun criterio:
 - A) PIANO DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DEI PRODOTTI (fino a 40 punti):
 - 1) Caratteristiche concettuali, estetiche ed espressive (fino a 20 punti);
 - 2) Precio tecnico dei prodotti e del mercato di riferimento (fino a 20 punti);
 - B) PIANO DI PROMOZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI (MERCHANDISING) (fino a 40 punti):
 - 1) Efficacia comunicativa rispetto agli obiettivi di valorizzazione del Museo (fino a 20 punti);
 - 2) Caratteristiche funzionali ed efficacia dei canali di vendita (fino a 20 punti);

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica è calcolato eseguendo la somma dei punteggi attribuiti ai singoli parametri qualitativi.

Il punteggio finale è dato dalla somma complessiva dei punteggi suddetti (offerta economica + tecnica).

Nel caso di proposte plurime con lo stesso punteggio rispetto ad una medesima

categoria merceologica e/o nel caso di proposte in diretta concorrenza tra di loro e/o in conflitto sia merceologico che tecnico, l'Amministrazione, procederà al rilancio economico delle offerte/previe offerte in aumento. A parità di rilancio, essa si riserva di stipulare il contratto secondo l'ordine di presentazione della prima proposta (criterio cronologico: faranno fede la data e l'ora del protocollo in entrata) e/o di valutare la coesistenza di entrambe le proposte, ove possibile. All'esito della valutazione finale, la commissione è incaricata di individuare, a proprio insindacabile giudizio, la proposta o le proposte ritenute più coerenti con gli obiettivi richiesti, informando i partecipanti dell'esito della valutazione con apposita pubblicazione sul sito istituzionale del Museo. La pubblicazione equivarrà a tutti gli effetti a notifica.

4. In presenza di ricezione di unica proposta, resta sempre fermo ed impregiudicato il diritto del Museo di non addivenire alla sua contrattualizzazione, a proprio insindacabile giudizio, qualora la ritenga non pertinente con la mission del Museo, gli scopi della presente manifestazione di interesse e/o in ogni caso inadeguata per qualità o contenuti.

Art. 8 – Contratto

1. All'esito della procedura comparativa, la Direzione competente potrà procedere alla successiva stipula della Licenza nel rispetto della normativa di settore applicabile, il cui contenuto sarà negoziato tra le parti anche in merito alle modalità di rendicontazione e pagamento delle relative Royalty.
2. Resta sempre ferma ed impregiudicata la piena facoltà, per il Museo, di non addivenire ad alcuna stipula contrattuale, ad esito delle valutazioni compiute.

Art. 9 – Uso dei Marchi e obblighi a carico del Licenziatario

1. Il Museo è titolare e proprietario pieno ed esclusivo dei Marchi e dei diritti immateriali sui beni culturali delle collezioni ad esso conferite secondo quanto stabilito dalle normative vigenti e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi. In quanto tale, il Museo è tenuto: a tutelare e difendere, a norma di legge, i Marchi ed i Diritti di titolarità del Museo; ; ad effettuare i controlli in tal senso presso i propri licenziatari; a svolgere opportuna vigilanza sull'utilizzo dei Marchi; a comunicare tempestivamente agli utilizzatori dei Marchi e dei Diritti di titolarità del Museo eventuali modifiche concernenti la Licenza; a fornire i file vettoriali dei Marchi, ove disponibili, o comunque gli *specimen* per la

riproduzione autorizzata degli stessi.

2. Il Licenziatario avrà l'obbligo di:

- a. realizzare entro un mese almeno tre prototipi di Prodotti pronti per essere presentati al Salone del Mobile 2026 e commercializzati, da sottoporre alla preventiva approvazione del Museo;
- b. apporre sui Prodotti nonché sui relativi *packaging*, materiale pubblicitario, informativo e promozionale, anche su internet, i Marchi, o anche un marchio solo, fatta salva la preventiva apposizione del Museo;
- c. utilizzare i Marchi sui Prodotti nonché sui relativi *packaging*, materiale pubblicitario, informativo e promozionale, anche su internet, solo successivamente alla sottoscrizione della Licenza e fatta salva la preventiva approvazione del Museo;
- d. astenersi dall'utilizzare i Marchi tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa di qualsiasi tipo;
- e. rispettare le prescrizioni del Museo e gli obblighi definiti in sede contrattuale relativamente alle modalità d'uso dei Marchi ed i Diritti di titolarità del Museo;
- f. astenersi da comportamenti incompatibili e/o lesivi dei Marchi e dei Diritti di titolarità del Museo e dell'istituzione che rappresenta e/o che possano anche indirettamente arrecare danno allo stesso;
- g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, anche relative alla propria compagine sociale, che possano incidere sulle modalità di esecuzione del contratto.

3. È, in ogni caso, a carico del Licenziatario:

- a. l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie comprese quelle relative alla commercializzazione dei Prodotti;
- b. ottemperare a tutti gli obblighi di legge nei confronti dei propri dipendenti e relativamente ai prodotti realizzati, manlevando il Museo da ogni tipo di responsabilità connessa alla produzione e commercializzazione dei Prodotti (cfr. sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro, ecc.);
- c. la presentazione di un rendiconto semestrale sui Prodotti realizzati e commercializzati;
- d. rapportarsi periodicamente con il Museo, per la valorizzazione e l'analisi delle

questioni tecniche discendenti dalla Licenza (es. vaglio di nuovi prodotti da commercializzare, nuove modalità di commercializzazione, modalità di comunicazione, ecc.),

- e. presentare il piano economico-finanziario del servizio di Merchandising.
4. L'obbligo da parte del Licenziatario di apporre i Marchi sui Prodotti non è da intendersi come una licenza concessa dal Museo al Licenziatario all'utilizzo in via esclusiva dei Marchi per i Prodotti.
 5. Il Licenziatario non potrà in alcun caso cedere e/o autorizzare a terzi l'uso dei Marchi e sui Diritti di titolarità del Museo né utilizzare gli stessi al di fuori delle condizioni e dei contesti espressamente stabiliti nella Licenza, previa autorizzazione da parte del Museo.
 6. Il Licenziatario è tenuto a comunicare immediatamente al Museo qualsiasi contraffazione o uso non autorizzato dei Marchi e dei Diritti di titolarità del Museo da parte di terzi di cui venga a conoscenza.
 7. Nel caso venga meno la Licenza per qualsiasi ragione, il Licenziatario cesserà qualsiasi uso dei Marchi e dei Diritti di titolarità del Museo, salvo la facoltà di vendere per i successivi 180 giorni i Prodotti già confezionati e contrassegnati con i Marchi, per i quali dovrà comunque continuare a corrispondere le Royalty ed interromperà immediatamente qualsiasi nuova produzione anche di modelli o prodotti già approvati dal Museo.
 8. Il Licenziatario è tenuto a inserire nel packaging dell'oggetto un breve contenuto illustrativo della GNAMC.

Art.10 – Durata della licenza, rinnovo, recesso e risoluzione

1. La Licenza ha **durata triennale**, a partire dalla data della sua sottoscrizione.
2. La Licenza non è tacitamente rinnovabile.
3. L'eventuale rinnovo deve essere espresso e può essere richiesto almeno 30 giorni prima della data di scadenza della Licenza; potrà essere concesso per un altro anno previa verifica della permanenza dei requisiti di ammissione.
4. È fatto salvo il diritto di recesso delle parti, previo preavviso di almeno 6 mesi, da comunicarsi a mezzo PEC.

5. Alla scadenza del termine di licenza e del relativo contralto, in caso di mancato rinnovo, ed in ogni caso di scioglimento del rapporto, il Licenziatario è tenuto al ritiro di tutti i Prodotti per i quali la Licenza è stata concessa.
6. La Licenza si intenderà risolta di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora il Licenziatario non adempia all'obbligazione assunta al punto 9.2.a).

Art. 11 – Legge applicabile, Foro competente

1. Il presente Avviso e la derivante Licenza sono regolati dalla Legge Italiana.
2. Tutte le controversie insorte tra il Museo ed i rispondenti al presente Avviso, nonché tra il Museo ed il Licenziatario durante l'esecuzione della Licenza, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma, previo esperimento di ogni più ampio tentativo di bonaria conciliazione stragiudiziale, ivi inclusi il ricorso alla Mediazione Civile e/o alla Conciliazione assistita da Avvocati laddove applicabili.

Art. 12 – Registrazione

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico del Licenziatario.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

I partecipanti all'Avviso accettano le norme del presente avviso e, sottoscrivendo ed inoltrando la domanda di cui al modello B), autorizzano il Museo al trattamento dei loro dati personali ai fini dell'espletamento delle procedure previste ai sensi alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali è effettuato da soggetti autorizzati, titolari e responsabili del trattamento, ai soli fini della presente selezione, nel rispetto ed in applicazione delle normative vigenti. Il trattamento dei dati sarà svolto con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dal Regolamento citato. Si rimanda al testo di informativa pubblicato dal Museo sul proprio sito web, per il dettaglio della stessa.

Art. 14 – Pubblicazione

Il presente avviso sarà pubblicato **dal 3/02/2026 al 4/03/2026** sul sito istituzionale del Museo gnamc.cultura.gov.it - sulla home page, nella sezione trasparenza e nella sezione Bandi di Gara e Contratti - sottosezione Avvisi, bandi, inviti.

Art.15 – Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso:

- l'Allegato A – Marchi, Classi merceologiche e Diritti di titolarità del Museo
- l'Allegato B – modello di domanda di partecipazione + allegati

Art. 16 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso, ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90, è:

Dott.ssa Elena Bastia

Responsabile Ufficio marketing e fundraising

elenabastia@cultura.gov.it

gnamc.cultura.gov.it

Art. 17 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso valgono le disposizioni normative vigenti in materia